



VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 18

In data: 13.05.2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno **duemilaventi** il giorno **tedici** del mese di **maggio** alle ore **9.30**, nella sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - FERILLI OTTORINO	Presente	10 - SIMONETTA CIOTTI	Presente
2 - SANTONASTASO DAVIDE	Presente	11 - GIANNOTTI ANTONIO	Presente
3 - SANTARELLI NICOLA	Presente	12 - LAURA API	Presente
4 - MASUCCI FATIMA	Presente	13 - MONTIROLI FRANCESCO	Presente
5 - DI GIORGI ALESSIO	Presente	14 - D'ANGELANTONIO FABIO	Presente
6 - IANNUCELLI VITTORIA	Presente	15 - MAZZULLA VINCENZO	Assente
7 - MATTEI ELENO	Assente	16 - MORGANTI PATRIZIA	Presente
8 - GIANFELICE MATTIA	Presente	17 - SORRENTO LEILA	Presente
9 - GIACOMINI FRANCA	Presente		

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT. SSA GIULIA DE SANTIS** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ALESSIO DI GIORGI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che : La riforma della riscossione locale è stata disposta dalla legge di bilancio per il 2020 (art.1, commi da 784 a 815, L. n.160 del 2019), dopo molti anni di attesa. I suoi contenuti comportano diversi adeguamenti nella regolamentazione e nella prassi dei Comuni, soprattutto con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e delle novità in termini procedurali ed operativi che ne conseguono in materia di riscossione coattiva.

Considerato che : La *ratio della* riforma della riscossione locale è quella di facilitare il compito delle amministrazioni locali nella riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali non pagate nei termini ordinari.

Visto che : Nell'ambito della riforma, **lo strumento dell'accertamento esecutivo** – immediatamente applicabile – rappresenta sicuramente un cardine del nuovo sistema. Tale istituto, finora adottato per i soli atti di recupero erariale e gestito dall'Agenzia delle Entrate e dall'agente della riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate – Riscossione), viene ora esteso ai rapporti relativi alle entrate locali che, in base alle disposizioni che regolano ciascuna entrata, non risultino ancora prescritti.

Ritenuto che : Secondo l'interpretazione più diffusa, la “specialità” delle norme che regolano le sanzioni per violazione del Codice della strada porta ad escludere questa fattispecie dal campo di applicazione della riforma.

Dato atto che : L'istituto dell'**accertamento esecutivo è immediatamente applicabile** e non è un'alternativa concessa agli enti rispetto agli atti di accertamento emessi in base alla legislazione previgente (principalmente quella riportata dalla legge n. 296 del 2006, art.1, commi 161-163). Pertanto, già dal 1° gennaio 2020, gli avvisi di accertamento devono essere adeguati ai contenuti minimi previsti dall'articolo 1, comma 792 della Legge di bilancio 2020.

Rilevato che : le potenzialità dello strumento, sono quelle che **in un unico atto sono condensate tre diverse funzioni:** quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto. In altre parole, l'accertamento esecutivo svolge contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento).

Considerato che : ciò comporta un accorciamento del processo di riscossione delle entrate locali, a favore delle amministrazioni che possono esigere i crediti insoluti più velocemente e, soprattutto, con procedure più certe e controllabili.

Dato atto che : l'istituto si applica sia per i tributi che per le entrate patrimoniali (ad eccezione delle sanzioni da Codice della strada).

Considerato che le amministrazioni si dotino di strumenti adeguati e più efficienti per gestire al meglio le entrate proprie, divenute negli anni il principale sostegno per le loro azioni

Rilevato che l'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 garantisce agli enti locali la potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, esercitabile con deliberazione dell'organo consiliare;

Vista la bozza di regolamento comunale disciplinante la riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi dell'articolo 1, commi da 784 a 815, della Legge n.160 del 2019 , Legge di Bilancio 2020, (all. A), e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (**Allegato 1**);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare il “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali “ ai sensi dell'articolo 1, commi da 784 a 815, della Legge n.160 del 2019 , Legge di Bilancio 2020, (**allegato 2**), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato ai competenti organi ed uffici di dare attuazione a quanto disposto in questa sede nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune, nonché all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi;
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, considerato che è opportuno quanto prima attivare le procedure previste dal Regolamento anzidetto, con separata e successiva votazione, riportante il medesimo risultato di cui sopra

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Espone il punto l'Assessore Vittoria Iannuccelli

Tenuto conto delle relazioni e gli interventi come riportati nel resoconto stenografico della seduta di consiglio comunale del 13/05/2020 reso disponibile ad opera della società' incaricata (**Allegato 3**);

Non essendoci ulteriori interventi né proposte di modifiche o rettifiche;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esposizione della proposta fatta dall'Assessore Vittoria Iannuccelli;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi

dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed allegati al presente provvedimento

**Con votazione che dà il seguente risultato:
Presenti 15 Assenti 2 (Mattei, Mazzulla)
Favorevoli all'unanimità**

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali “ ai sensi dell’articolo 1, commi da 784 a 815, della Legge n.160 del 2019 , Legge di Bilancio 2020, (**allegato 2**), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato ai competenti organi ed uffici di dare attuazione a quanto disposto in questa sede nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. di dare atto che la presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del Comune, nonché all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi;
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio online e sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - Provvedimenti;

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, considerato che è opportuno quanto prima attivare le procedure previste dal Regolamento anzidetto, con separata e successiva votazione, che dà il seguente risultato:

**Presenti 15 Assenti 2 (Mattei, Mazzulla)
Favorevoli all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di
FIANO ROMANO
Città Metropolitana
di Roma Capitale

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 08 Data 08.05.2020	Proposta di delibera di Consiglio Comunale n° 299 del 04.05.2020 per l'approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
--	--

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di maggio, l'Organo di revisione economico-finanziaria si è riunito, in videoconferenza, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui in oggetto.

Considerata la situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, la presente seduta si è svolta in modalità telematica, nel rispetto di idonei metodi di lavoro collegiale che hanno garantito l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza degli atti. Ogni voce analizzata è stata controllata e supportata da carte di lavoro con la collaborazione telefonica del Responsabile Finanziario dell'Ente. Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo che sarà effettuato negli Uffici dell'Ente a fine emergenza.

Il Collegio

VISTO

- o lo statuto del Comune di Fiano Romano;
- o il regolamento vigente di contabilità;
- o il Decreto legislativo n° 267/2000;
- o l'art. 1, da comma 784 a comma 815, della legge n° 160/2019 (legge di bilancio 2020);
- o l'art. 52 del Decreto Legislativo n° 446/1997;
- o il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- o la proposta di delibera di Consiglio Comunale n° 299 del 04.05.2020;
- o i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio programmazione economico-finanziaria e ragioneria, nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio risorse economiche, bilancio, ragioneria, tributi, farmacia resi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;

RILEVATO CHE



- o lo spirito della riforma della riscossione locale è quello di facilitare il compito delle amministrazioni locali nella riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali non riscosse nei termini ordinari;
- o le potenzialità dello strumento sono quelle che in unico atto sono condensate tre diverse funzioni : quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto, quindi l'accertamento esecutivo svolge contemporaneamente le funzioni di atto di accertamento e di atto di riscossione coattiva;
- o ciò comporta un accorciamento del processo di riscossione delle entrate comunali;
- o l'istituto si applica sia per i tributi che per le entrate patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni da codice della strada;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n° 299 del 04.05.2020 per l'approvazione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Letto, approvato, sottoscritto.

L'Organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Ciccone Santo Arcangelo

Dott. Massimetti Domenico

Dott. Malatesta Stefano

firmato digitalmente

COMUNE DI FIANO ROMANO

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali**

Approvato con delibera di C.C. n. del

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	7
Articolo 2 - Recupero bonario _____	7
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario _____	8
Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale _____	8
Articolo 5 - Riscossione coattiva _____	8
Articolo 6 – Interessi moratori _____	9
Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica _____	9
Articolo 8 -Rateizzazione _____	9
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili _____	11
Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento _____	11
Articolo 11- Disposizioni finali _____	11

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602¹.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.²

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
-

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Fiano Romano;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad Euro 20.000,00(ventimila/00), il riconoscimento di tale beneficio è subordinato, altresì, alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria .

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato al momento dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione

6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore entro il primo anno previsto dalla rateizzazione, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, salvo parere positivo del Responsabile del servizio ragioneria.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. In occasione dell'approvazione del Rendiconto di Gestione i Responsabili del servizio tributi, dell'entrata patrimoniale e del servizio della ragioneria verificano congiuntamente tutti gli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente esigibili.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL
13/05/2020 RESO DISPONIBILE AD OPERA DELLA SOCIETA' INCARICATA**

PRESIDENTE. Prego, assessore Iannucelli.

VITTORIA IANNUCELLI, *Assessore*. Visto che sono tutti miei i punti e sono uno propedeutico all'altro mi chiedevo se potevamo raggrupparli. (*Interruzione fuori microfono*) Va bene.

Il regolamento che stiamo per approvare recepisce la riforma della riscossione locale disposta dalla legge di bilancio per il 2020. I suoi contenuti comportano diversi adeguamenti nella regolamentazione e nella prassi dei Comuni, soprattutto con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e delle novità in termini procedurali ed operative che ne conseguono in materia di riscossione coattiva.

La *ratio* della riscossione locale è quella di facilitare il compito delle Amministrazioni locali nella riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali non pagate nei termini ordinari. Nell'ambito della stessa riforma lo strumento dell'accertamento esecutivo finora adottato per i soli atti di recupero erariali e gestito dall'Agenzia delle entrate e dall'agente della riscossione nazionale viene ora esteso ai rapporti relativi alle entrate locali che, in base alle disposizioni che regolano ciascuna entrata, non risultano ancora prescritti.

L'istituto dell'accertamento esecutivo è immediatamente applicabile e non è un'alternativa concessa agli enti rispetto agli atti di accertamento emessi in base alla legislazione previgente.

Pertanto, già dal 1° gennaio 2020 gli avvisi di accertamento devono essere adeguati ai contenuti minimi previsti dalla legge di bilancio 2020. Le potenzialità di questo strumento sono quelle che in un unico atto, praticamente, vengono contestate tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto. In altre parole, l'accertamento esecutivo svolge contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva. Ciò comporta un accorciamento del processo di riscossione delle entrate locali a favore delle Amministrazioni che possono esigere i crediti insoluti più velocemente e soprattutto con procedure più certe e controllabili.

Tale istituto si applica sia per i tributi che per le entrate patrimoniali, fatta eccezione, ovviamente, per le sanzioni del codice della strada.

Il regolamento, inoltre, introduce e disciplina l'istituto della rateizzazione stabilendo principalmente la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino a un massimo di 36 rate su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. Inoltre, in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, entro il primo anno previsto dalla rateizzazione la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta per un ulteriore periodo fino a un massimo di 36 rate mensili ulteriori rispetto al piano originario. Pertanto, data la potestà regolamentare dell'ente per la disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, considerata l'importanza che le Amministrazioni si dotino di strumenti adeguati e più efficienti per gestire al meglio le proprie entrate divenute negli ultimi anni il principale sostegno per le loro azioni, si richiede di procedere all'approvazione del regolamento in questione e di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, assessore. Non ci sono interventi. Passiamo alla votazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ALESSIO DI GIORGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA GIULIA DE SANTIS

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da
attestato di pubblicazione allegato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA GIULIA DE SANTIS

=====